

## **ACCORDO ATTUATIVO**

### **Relativo all' ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

(ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241  
e dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dell'art. 7, comma 4 del  
D. Lgs. n. 36/2023,  
Protocollo di Intesa di cui al DDG 202/2022

tra

L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA (d'ora innanzi denominata "ARPA Sicilia"), C.F. 97169170822, P.I.: 05086340824, con sede in Palermo, Complesso Roosevelt, località Addaura Viale Cristoforo Colombo snc – 90149 Palermo, C.F. n. 97169170822 e Partita IVA n. 05086340824, rappresentata dal Dott. Vincenzo Infantino, Direttore Generale, nominato con D.A. n. 37/gab del 04/03/2021, DA n. 70/gab del 30/04/2021 domiciliata per la carica e agli effetti del presente atto presso la suindicata sede

e

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZA DELLA TERRA E DEL MARE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, (d'ora innanzi denominato DiSTeM), con sede legale in Palermo, via Archirafi 22, Codice Fiscale 80023730825, P. IVA 00605880822, rappresentato dal Prof. Attilio Sulli, Direttore protempore, nominato con Decreto Rettorale n. 3958 del 6 ottobre 2021, domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto presso la suindicata sede

### **PREMESSE**

VISTO l'art. 90 della legge n. 6 del 3 maggio 2001 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia) quale ente strumentale della Regione Siciliana dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile, posta sotto la vigilanza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici;

VISTO che ARPA Sicilia è l'Ente strumentale della Regione che svolge funzioni di supporto nella predisposizione e attuazione del programma regionale per la tutela dell'ambiente e nella redazione dei piani mirati per la tutela dell'ambiente di interesse regionale, di cura delle attività tecnico-scientifiche in materia ambientale;

CONSIDERATO che l'ARPA Sicilia, istituita con l.r. n.6 del 2001, esercita funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale di cui al d.l. n.496 del 04/12/1993, convertito con modifiche dalla l. n.61 del 21/12/1994 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia, svolge attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente integrate secondo la nuova legge 132/2016 quali attività di protezione, controllo e monitoraggio degli ecosistemi marini, fluviali, lacustri e dell'ambiente naturale, nonché accertamento tecnico,

analitico e di controllo, di elaborazione, valutazione, documentazione connesse alle funzioni di prevenzione e protezione ambientale;

CONSIDERATO che la legge n. 132 del 28 giugno 2016, di istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, prevede tra le funzioni del sistema e quindi dell'ARPA Sicilia, anche l'attività di ricerca, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

VISTO l'Accordo Operativo ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della l.n. 241/1990, sottoscritto da MATTM (ora MASE), ISPRA e le ARPA delle regioni costiere, con cui è stato instaurato un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise, finalizzate a dare attuazione alle previsioni del d.lgs. 13 ottobre 2010 n. 190 (Strategia Marina), in sinergia e coerenza con le previsioni della legge n. 132 del 28 giugno 2016, come da DDG ARPA n. 18 del 10/02/2021;

VISTO il Piano Operativo delle Attività (POA) 2023, relativo all'Accordo di Collaborazione (Strategia Marina) della Sottoregione Mar Ionio - Mediterraneo Centrale, ed in particolare il Modulo 10 - *Habitat delle praterie di Posidonia oceanica*;

VISTO che per il POA 2023 della Strategia Arpa Sicilia deve effettuare il monitoraggio della condizione dell'Habitat delle praterie di *Posidonia oceanica* in 5 aree costiere siciliane;

VISTO che l'Università degli Studi di Palermo promuove la ricerca scientifica ai fini del progresso scientifico e tecnico; esercita la consulenza per ciò che attiene all'attività tecnica-scientifica dello Stato; propone programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici interessati e, più in generale, contribuisce al progresso delle conoscenze nei vari settori scientifici; contribuisce allo svolgimento delle attività di formazione in settori avanzati;

CONSIDERATO che il DiSTeM, nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, opera nel settore della ricerca in ambiente marino e in particolare della gestione sostenibile dell'ecosistema marino e degli Habitat delle praterie di *Posidonia oceanica*;

CONSIDERATO che l'AREA MARE di ARPA Sicilia e il DiSTeM, possiedono ambedue competenze e strumentazioni utili allo svolgimento di ricerche in ambiente marino costiero e trovano nella tutela dell'ambiente marino costiero un comune terreno di collaborazione;

CONSIDERATO che l'AREA MARE di ARPA Sicilia e il DiSTeM hanno stipulato uno specifico protocollo d'intesa (DDG n. 202 del 10/05/2022) al fine di regolamentare le modalità operative di realizzazione della collaborazione tra i due Enti sottoscrittori;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

VISTA la Legge Regionale 21 maggio 2019, n.7 (“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”) ed in particolare l'art.22 (“Accordi fra le pubbliche amministrazioni”), che, oltre a mutuare, al primo comma, la facoltà, prevista dal richiamato art.15 della Legge 241/90, per le amministrazioni pubbliche di stipulare tra loro accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prevede, al terzo comma, che “Resta fermo il rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea e quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8”;

VISTA la determina n. 7/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), nella quale sono state definite condizioni e modalità per l'attuazione degli accordi di collaborazione tra enti pubblici e l'Atto 17/06/2015 - AG 50/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione la quale, nell'esprimersi ulteriormente sulla fattispecie in questione, trovando conforto anche nella giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178), chiarisce inoltre che i limiti del ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni possono individuarsi come segue:

- a) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- b) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- d) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici”.

VISTO l'art. 133 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice processo amministrativo), che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 15 della Legge 241/90 vengono correntemente stipulati accordi di collaborazione fra enti pubblici per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche per quanto riguarda attività di studio e ricerca;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 5, commi 6 e 7), Parte I, Titolo II, sui principi comuni in materia di accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, che affronta in particolare il tema dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice degli appalti, stabilisce

che un Accordo può essere concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (art. 7, comma 4), rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa" secondo cui "*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."*

CONSIDERATO che secondo quanto espresso nei precedenti punti, il presente accordo di collaborazione scientifica, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché ai sensi dell'art.22 della Legge regionale n.7/2019, è escluso dall'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. n. 36/2023) in quanto, nella fattispecie: sono soddisfatte tutte le condizioni ivi indicate nonché osservate le indicazioni formulate in proposito dall'ANAC, come sopra richiamate;

CONSIDERATO che, non ricadendo il presente accordo nell'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici di cui al citato D.Lgs 50/2016, e del citato D. Lgs. n. 36/2023, nella fattispecie, l'individuazione del partner pubblico, nonché la definizione dei contenuti della collaborazione scientifica e dei conseguenti obblighi fra le parti, deve essere unicamente improntata al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, di cui all'art.4 del medesimo decreto legislativo, peraltro coincidenti con i criteri che, ai sensi della Legge 241/90 e della LR 7/2019, devono reggere l'attività amministrativa della Regione Siciliana

e degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima;

**Tutto ciò premesso e considerato tra le parti, come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.**

#### **Articolo 1 - (Premesse)**

Le premesse e l' allegato tecnico formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e s'intendono integralmente trascritte.

#### **Articolo 2 - (Oggetto)**

Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della l. n. 241/1990, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise, finalizzate a dare attuazione a quanto previsto dal Modulo 10 del POA 2023 dal succitato Accordo tra MATTM, ISPRA e ARPA delle regioni costiere, come specificato nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

In particolare, con il presente Accordo l'AREA MARE di ARPA Sicilia e il DiSTeM si impegnano a collaborare alla realizzazione del programma di monitoraggio della condizione dell'Habitat delle praterie di *Posidonia oceanica* in 5 aree costiere siciliane, i cui dettagli sono contenuti nell'Allegato Tecnico.

#### **Articolo 3 - (Proprietà ed utilizzo dei dati)**

I dati, le informazioni, le elaborazioni e ogni altro prodotto derivante dall'attuazione del Accordo sono di proprietà comune di tutte le parti e del MASE e sono funzionali anche a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17 del D. lgs 13 ottobre 2010 n. 190, tenendo conto del ruolo istituzionale di Autorità nazionale competente attribuito al MASE dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 190/2010.

#### **Articolo 4 - (Compiti delle Parti)**

La suddivisione dei compiti tra le Parti è dettagliatamente specificata nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Articolo 5 - (durata e decorrenza dell'Accordo)**

Il presente Accordo entra in vigore dalla data della stipula e termina il 31 dicembre 2023.

#### **Articolo 6 - (Rimborso spese)**

Per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo, ARPA Sicilia rimborserà al DiSTeM finanziariamente le somme spese relative all'attuazione del progetto entro un limite massimo **di € 50.000 euro; tale somma, comprensiva di ogni onere specificatamente previsto dal presente Accordo, è da ritenersi**

**fuori campo IVA art. 4 d.p.r. 633/72.** Il versamento del rimborso da parte di Arpa Sicilia avverrà successivamente al trasferimento dei fondi da parte del MASE e previa verifica delle attività svolte e dei costi sostenuti. Nessuna spesa potrà essere riconosciuta alle Parti per le attività avviate prima della sottoscrizione del presente atto.

#### **Articolo 7 - (Modalità e termini di pagamento)**

Per la realizzazione delle attività, di cui al presente Accordo, il supporto finanziario di ARPA Sicilia, a titolo di rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal DiSTeM, sarà erogato con le seguenti modalità così suddiviso:

- una prima quota dello 80% (ottanta per cento) dell'importo previsto alla fine di tutte le attività di campo con la consegna dei campioni prelevati, previo il ricevimento di una Report con la descrizione delle attività condotte e l'emissione della relativa richiesta di versamento;
- Il saldo verrà erogato previa il ricevimento della Relazione Finale che dovranno essere trasmesse ad Arpa Sicilia entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- Le note di addebito e la relativa richiesta di pagamento dovranno essere inviate ad ARPA Sicilia al seguente indirizzo:  
PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it
- L'erogazione dei rimborsi è subordinata alla verifica, tramite DURC, della regolarità contributiva delle parti;
- L'erogazione delle somme da parte da ARPA SICILIA al DiSTeM avverrà previo benestare del Responsabile della convenzione di cui al successivo art. 12. mediante accredito sul C/C che sarà comunicato successivamente, dopo l'attivazione dell'Accordo.

#### **Articolo 8 - (Rendicontazione e Rapporti delle attività)**

1. L'ARPA SICILIA provvederà alla rendicontazione dei costi sostenuti secondo uno specifico format che sarà fornito, allegato alla presente convenzione, e che dovrà esser trasmesso con le modalità previste all'art. 7 di ciascun anno di riferimento.
2. Le rendicontazioni dei costi sostenuti, nel rispetto delle norme fiscali, ove connesse, dovranno essere corredate da autocertificazione a firma del responsabile dell'Ente per la presente Convenzione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 che, espressamente, attesti la coerenza degli stessi con le attività realizzate in funzione del presente Atto.
3. Le Parti assumono, ove applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. È facoltà ARPA SICILIA richiedere in ogni momento al DiSTeM i giustificativi dei costi indicati nel rendiconto ed ogni altro documento o informazione ritenuta utile.
5. I rapporti intermedio e finale delle attività dovranno dare adeguata rappresentazione del

rispetto del cronoprogramma delle attività e della correttezza dello svolgimento delle medesime.

#### **Articolo 9 - (Costi ammissibili)**

1. Le categorie di costi ammissibili a rendicontazione per il rimborso sono le seguenti:

- b) personale a tempo determinato e atipico;
- c) missioni;
- d) servizi di supporto operativo, funzionali all'attuazione del progetto;
- e) rate di ammortamento di materiale tecnico durevole, funzionali all'attuazione del progetto;
- f) materiali di consumo (direttamente connessi alle attività di monitoraggio);
- g) spese generali (7%) dei costi sostenuti.

2. Sono considerati ammissibili per ciascuna delle categorie sopra elencate i costi, come dettagliati nell'allegato tecnico, effettivamente liquidati e rendicontati, secondo il principio della competenza temporale;

3. I costi effettivamente liquidati relativi ad una delle categorie sopra indicate sono ritenuti ammissibili se:

- a) non finanziati da altre risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie;
- b) necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo e funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto;
- c) registrati nella contabilità dell'ente e identificabili in maniera chiara e univoca;
- d) corrispondenti a pagamenti effettivamente effettuati e senza alcuna possibilità di recupero;
- e) giustificati per l'intero importo rendicontato da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, in originale ed in regola con la normativa fiscale e contabile;
- f) sostenuti nel rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e lavori.

#### **Articolo 10 - (Spese ed oneri fiscali)**

Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'imposta di bollo sarà assolta dal DiSTeM

#### **Articolo 11 - (Trattamento dei dati personali)**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico

Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

#### **Articolo 12 - (Nomina dei Responsabili dell'Accordo)**

- Il Responsabile dell'esecuzione dell'Accordo per l'ARPA SICILIA è il Dott. Vincenzo Ruvolo.
- Il Responsabile Scientifico dell'esecuzione dell'Accordo per il DiSTeM è il Prof. Agostino Tomasello;

#### **Articolo 13 - (Comunicazioni)**

Ai fini e per gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- ARPA SICILIA in Palermo, Viale Cristoforo Colombo snc, PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it.
- DiSTeM in Palermo, via via Archirafi n. 22, PEC: dipartimento.distem@cert.unipa.it;

#### **Articolo 14 - (Obblighi delle Parti)**

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo. In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui luoghi di lavoro.

#### **Articolo 15 - (Recesso)**

Le Parti possono recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento correttamente eseguite.

#### **Articolo 16 - (Foro competente)**

Tutte le controversie che dovranno insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo competente.

Per l'ARPA SICILIA

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Infantino

f.to digitalmente \_\_\_\_\_

Per ARPA SICILIA

Il Direttore del Dipartimento (DiSTeM)



Dott. Attilio SULLI

f.to digitalmente \_\_\_\_\_

*Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.*